

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-1401 del 21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oggetto                     | REG. REG. N. 41/01 ART. 31: SOCIETA' AGRICOLA FONTANA S.S., VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE CASTEL SAN GIOVANNI (PC) LOC. CASCINA MEDARDA, COLOMBARONE, AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA. PROC. PC01A0806, SINADOC 4268 |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-1442 del 21/03/2019                                                                                                                                                                                                                                                |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dirigente adottante         | ADALGISA TORSELLI                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Questo giorno ventuno MARZO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le D.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie, 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la D.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE), le D.G.R. n. 1415/2016, n. 1792/2016 e 2254/2016;
- Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n. 69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta in data 17/02/2017 prot. n. 1809 con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva un'interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N.5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

### DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. 13/2015, attribuendo in particolare alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al Demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore generale di ArpaE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

### PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-743 del 12/02/2018 veniva assentito alla **Società agricola Fontana s.s.** - C.F. 01297040337- con sede legale in Castel San Giovanni (PC) via Colombarone n. 6 loc. Cascina Medarda, il rinnovo della derivazione di acqua pubblica sotterranea (proc. PC01A0806) mediante due pozzi ubicati in Comune di Castel San Giovanni rispettivamente
  - “pozzo 1” su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 5 Mappale 27 , profondità 28 metri coordinate UTM RER x: 536.912, y: 992.873 per una portata massima di litri/sec. 25 (portata media 0,76 l/s);
  - “pozzo 3” su terreno identificato nel C.T. di detto comune al Foglio 7 Mappale 20 ,

profondità 20 metri coordinate UTM RER x: 537.208, y: 992.015 per una portata massima di litri/sec. 20 (portata media 0,67 l/s);

per un volume d'acqua prelevabile complessivo di 45.540 mc/annui;

- che nella predetta determinazione n. DET-AMB-2018-743 del 12/02/2018 il termine di scadenza della concessione veniva fissato al 31/12/2025;
- che in data 24/01/2019 con prot. 12471 il signor **Chiodaroli Ettore** – C.F. CHDTTR57E26I140T – in qualità di socio amministratore della Società Agricola Fontana s.s. – c.f./p.iva 01297040337- ha chiesto la rettifica del numero di mappale indicato nell'ubicazione del “pozzo 1” da mappale n. 27 a mappale n. 28 e ha presentato ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001 richiesta di autorizzazione a variante non sostanziale alla concessione PC01A0806, mediante sostituzione di pozzo esistente (“pozzo 1”) divenuto inutilizzabile per insabbiamento, con invarianza di tutte le caratteristiche, della portata e del volume complessivo di prelievo concesso;

**Dato atto** che il pozzo in progetto verrà realizzato sul medesimo terreno di proprietà dei signori Chiodaroli Ettore, Chiodaroli Davide, Chiodaroli Giuseppina Adele, Chiodaroli Vincenzino, Dotti Silvana, Iannazzo Nunzia Maria, Pasqua Ivana, che hanno prestato formale assenso, sito in comune di Castel San Giovanni, loc. Cascina Medarda, catastalmente identificato al Foglio 5 Mappale 28 di detto Comune;

**DATO ATTO** che:

- il nuovo pozzo in progetto avrà le medesime caratteristiche tecniche del manufatto da sostituire, inutilizzabile per insabbiamento;
- il pozzo esistente dovrà essere pertanto chiuso a regola d'arte, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- il prelievo di risorsa idrica sotterranea dal nuovo pozzo avrà la medesima destinazione d'uso, ossia verrà utilizzato a scopo irriguo;
- il prelievo effettuato dal nuovo “pozzo 1” e dal “pozzo” 3 non potrà superare i 45.540 mc/annui complessivi assentiti con la DET-AMB-2018-743 del 12/02/2018;

**ESAMINATA** la relazione tecnica a firma del tecnico incaricato dal richiedente, inviata a corredo della precitata domanda ai sensi del R.R. 41/2001 art. 31 commi 3 e 5;

**CONSIDERATO** che quanto richiesto con la domanda prot. 12471 del 24/01/2019 si configura quale variante non sostanziale alla concessione PC01A0806, ai sensi dell'art. 31 del R.R. 41/2001;

**VERIFICATO** che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

**ACCERTATO** che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

**CONSIDERATO** che la derivazione oggetto di concessione in base alla valutazione ex ante condotta con il “metodo ERA” di cui alla "Direttiva Derivazioni", il prelievo non determina rischio ambientale per il corpo idrico interessato e ricade nei casi di “attrazione” definiti dalla medesima direttiva;

**VERIFICATA** in particolare la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 06030ER – DQ2 – PPCS nome PIANURA ALLUVIONALE PADANA – CONFINATO SUPERIORE) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del “metodo ERA” per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia"*;

**RITENUTO** di confermare in particolare che:

- il concessionario dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010 alla *"installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata"*.
- I dati su base annuale risultanti dai predetti dispositivi di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

**RITENUTO** che possa essere rilasciata l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo in sostituzione del manufatto esistente, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse;

## **D E T E R M I N A**

- di assentire, ai sensi del disposto dell'art. 31 del Regolamento Regionale n. 41 del 2001, fatti salvi i diritti di terzi, alla **Società Agricola Fontana s.s.** – c.f./p.iva 01297040337 la variante non sostanziale della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea (proc. PC01A0806), consistente nell'autorizzazione alla perforazione di un nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente, inutilizzabile per insabbiamento;
- di dare atto pertanto che il pozzo in progetto verrà realizzato in sostituzione dell'opera di presa “pozzo 1” di cui al proc. PC01A0806 e avrà le medesime caratteristiche tecniche del manufatto da sostituire, inutilizzabile per insabbiamento. Il prelievo di risorsa idrica sotterranea dal nuovo pozzo avrà la medesima destinazione d'uso (irriguo) e il prelievo effettuato dal nuovo “pozzo 1” e dal “pozzo” 3 non potrà superare i 45.540 mc/annui complessivi assentiti con la DET-AMB-2018-743 del 12/02/2018;
- di disporre che con riguardo al pozzo esistente non più utilizzabile si provveda alla rimozione delle opere di derivazione e al ripristino dei luoghi ai sensi dell'art. 35 del Regolamento Regionale n. 41/2001, secondo le indicazioni riportate nel disciplinare allegato quale parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
- che, in esito alle risultanze tecniche trasmesse ai sensi dell'art. 2 dell'articolato parte integrante del presente atto, si potrà procedere alla rilascio del nuovo disciplinare di concessione relativo al procedimento PC01A0806;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgc. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

- di disporre che l'originale del presente atto sia conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sia consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c.1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010 nel termine di 60 giorni dalla data della notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140,143 e 144 del R.D. 1775/1993, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
- di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

### **Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione**

#### **1.1** Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Castel San Giovanni, località Cascina Medarda - Colombarone;
- coordinate catastali: Foglio 5, Mappale 28;
- coordinate geografiche UTM 32 ED50: X= 536.932 Y= 4.992.896

#### **1.2** Caratteristiche tecniche:

- profondità massima di metri 28 dal piano campagna;
- colonna filtrante in PVC del diametro di 400 mm;
- il pozzo sarà equipaggiato con una pompa ad asse verticale della potenza di kW. 13,3 e con una portata d'esercizio di 25 l/s;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

### **Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI**

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà formalmente comunicare con un anticipo di almeno 10 gg. all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: [aoopc@cert.arpae.mr.it](mailto:aoopc@cert.arpae.mr.it) e all'indirizzo di posta elettronica [agabba@arpae.it](mailto:agabba@arpae.it)

quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- la **data di effettuazione della prova di pompaggio**: le modalità di effettuazione ed i risultati di almeno una prova di pompaggio (finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato, dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova). La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura una relazione che illustri l'esito della ricerca, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima”** contenente:

- caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrate;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo (nel modello predisposto dalla struttura concedente) recante in particolare la precisa profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri e le eventuali modifiche costruttive NON SOSTANZIALI intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, consistente nella comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio; il medesimo dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando **esclusivamente** gli appositi moduli scaricabili dal sito:

**[http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti\\_di\\_legge/trasmissione\\_informazioni\\_Legge\\_464-84/istruzioni\\_per\\_l'invio/](http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti_di_legge/trasmissione_informazioni_Legge_464-84/istruzioni_per_l'invio/)**

### **Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE**

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

**Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come “strati idro-fertili”) appartenenti a “gruppi acquiferi” diversi.**

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;

- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

**Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione dei pozzi, vengano scaricate il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.**

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale ad Arpae - SAC; il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del **provvedimento autorizzativo di variante**.

**Il titolare del pozzo, dovrà provvedere, a norma della DGR n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata.**

I dati così rilevati dovranno essere comunicati alla Regione, avvalendosi preferibilmente di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione ovvero dall'adesione ad un sistema di consiglio, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: [aoopc@cert.arpa.emr.it](mailto:aoopc@cert.arpa.emr.it)

**La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.**

#### **Art. 4 -TERMINI**

La presente autorizzazione è accordata per la durata di **60 giorni** a decorrere dalla data di notifica del presente atto.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### **Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza

delle testate dei pozzi o degli avampozzi, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento stesso.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

#### **Art. 6- ADEMPIMENTI IN MERITO ALLA SOSTITUZIONE DELL'OPERA DI PRESA**

Il concessionario è tenuto a rimuovere l'opera di presa esistente eseguendo opere di tombamento e la messa in sicurezza dei luoghi entro 60 giorni dal ricevimento della notifica del presente provvedimento secondo le seguenti prescrizioni:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento del foro ecc. );
- riempire con materiale granulare i tratti del pozzo non interessati dai filtri;
- riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pacher semplice e doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
- eseguire un isolamento stratigrafico del terreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio) in modo da evitare un collegamento idraulico fra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire il vano con la testa di pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm).

#### **Art. 7- SANZIONI**

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;



- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

La Dirigente  
Adalgisa dott.ssa Torselli (\*)

(\*) Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**